SENATO DELLA REPUBBLICA

--- XII LEGISLATURA ----

COMMISSIONI 1ª e 4ª RIUNITE

(Affari costituzionali, affari della Presidenza del Consiglio e dell'interno, ordinamento generale dello Stato e della Pubblica amministrazione)
(Difesa)

1º Resoconto stenografico

SEDUTA DI MERCOLEDÌ 2 AGOSTO 1995

Presidenza del presidente della 1º Commissione permanente CORASANITI

INDICE

DISEGNI DI LEGGE IN SEDE DELIBE- RANTE	FIEROTTI (Forza Italia)
(566) PASQUINO ed altri: Esclusione del segreto di Stato per i reati commessi con finalità di terrorismo e per i delitti di strage (Discussione e approvazione con modificazioni)	LORENZI (Lega Nord)
PRESIDENTE	MARRA, sottosegretario di Stato per la grazia e giustizia 2, 8, 10 e passir PASQUINO (Prog. Feder.) 2, 11 PIERONI (Pr. Verdi-La Rete) 12 VILLONE (Progr. Feder.) 9, 12

1° Resoconto Sten. (2 agosto 1995)

I lavori hanno inizio alle ore 14,30.

DISEGNI DI LEGGE IN SEDE DELIBERANTE

(566) PASQUINO ed altri: Esclusione del segreto di Stato per i reati commessi con finalità di terrorismo e per i delitti di strage

(Discussione e approvazione con modificazioni)

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione del disegno di legge: «Esclusione del segreto di Stato per i reati commessi con finalità di terrorismo e per i delitti di strage», d'iniziativa dei senatori Pasquino, Gualtieri, Salvi, Salvato, Ronchi, Brutti e Perlingieri.

Ricordo che nella seduta del 27 luglio 1995 le Commissioni riunite hanno deciso all'unanimità di richiedere alla Presidenza del Senato il trasferimento alla sede deliberante del disegno di legge in titolo. In tale occasione, il sottosegretario Santoro ha espresso una riserva del Governo su tale richiesta. Nella seduta di ieri il Governo ha sciolto la riserva e ha concesso il proprio assenso al trasferimento del disegno di legge alla sede deliberante.

Comunico che la Commissione giustizia ha espresso parere contrario sull'emendamento 2.0.1, presentato dal senatore Pasquino e sull'emendamento 2.0.2, presentato dai senatori Dolazza e Loreto, mentre ha espresso parere favorevole, con alcune osservazioni, sul testo del disegno di legge. Comunico altresì che il Governo ha presentato l'emendamento 1.1 che non richiede il parere della Commissione giustizia in quanto non comporta profili sanzionatori.

Prima di procedere nell'esame del provvedimento in sede deliberante, propongo di acquisire agli atti l'iter già svolto nel corso della precedente fase procedurale conclusasi nella seduta di ieri.

Poichè non si fanno osservazioni, così rimane stabilito.

PASQUINO. Signor Presidente, prendo atto del parere espresso dalla Commissione giustizia e ritiro l'emendamento 2.0.1.

MARRA, sottosegretario di Stato per la grazia e giustizia. Signor Presidente, onorevoli senatori, consentitemi di esprimere un personale compiacimento per l'opportunità che mi è stata data di rappresentare il Governo anche in questa seduta delle Commissioni riunite, affari costituzionali e difesa del Senato, per la discussione, in sede legislativa, del progetto di legge sul segreto di Stato.

Ieri, dopo aver comunicato alle Commissioni riunite in sede referente sullo stesso tema che il Governo non era ancora nelle condizioni di sciogliere la riserva sulla concessione della sede legislativa per la necessità di svolgere ulteriori approfondimenti di natura politica e tecnica (in questa materia vi è una stretta interconnessione tra i due profili), pur confermando fin da quel momento un orientamento in linea di mas-

1º RESOCONTO STEN. (2 agosto 1995)

sima favorevole alla proposta, avevo anche assunto, come era doveroso, l'impegno di riferire immediatamente al Ministro di grazia e giustizia e al Presidente del Consiglio le considerazioni e le valutazioni emerse nel corso della riunione, l'unanime consenso che al termine della stessa ha portato all'approvazione del progetto in sede referente e alla richiesta di trasferimento di sede e il significato politico che questo consenso unanime assumeva anche alla luce del precedente *iter* parlamentare.

È stata conseguentemente indetta una riunione collegiale a livello tecnico presso la Presidenza del Consiglio dei ministri che ho avuto l'onore di coordinare per il Governo, a seguito della quale il Presidente del Consiglio ha sciolto positivamente la riserva precedentemente espressa, consentendo così che oggi stesso le Commissioni riunite siano in condizione di approvare in sede deliberante il progetto di legge.

Nel merito vorrei osservare che non è agevole il bilanciamento tra l'esigenza di tutelare la sicurezza e l'integrità di uno Stato democratico così come attualmente definite per l'ordinamento italiano dagli articoli 12 e 18 della legge n. 801 del 1977 e dall'insieme delle disposizioni dei codici penale e di procedura penale relative alle varie forme di segreto e a quella finale e di chiusura del segreto di Stato e l'esigenza, che in qualche caso può ritenersi in conflitto con le prime, di assicurare la massima trasparenza come condizione prima per il corretto funzionamento di un regime democratico e per la possibilità di esercitare pienamente la funzione di giustizia.

È anche evidente che il punto di equilibrio non può non risentire – direi positivamente – della evoluzione della situazione politica interna e internazionale. Di qui l'apprezzabile tendenza legislativa a circoscrivere la possibilità di opposizione del segreto di Stato, escludendola per taluni fatti la cui finalizzazione porta a ritenere sicuramente prevalente, nell'interesse stesso dell'integrità dello Stato democratico e delle sue istituzioni, la possibilità che la giustizia possa fare il suo corso senza ostacoli derivanti da facoltà di segretazione; nonchè circondando l'esercizio di tale potere di opportune garanzie di natura ordinamentale, concernenti sia l'organizzazione dei servizi sia la possibilità per il Presidente del Consiglio di assumere la responsabilità effettiva della loro gestione e per il Parlamento di controllarne l'operato in forme compatibili con l'esigenza di segretezza.

Ovviamente tutti questi presidi legislativi devono completarsi con un corretto esercizio delle attività di *intelligence* e dei conseguenti poteri di segretazione per i quali resta decisiva l'opera di quanti siano preposti alla conduzione diretta dei servizi di sicurezza, così come è altrettanto evidente che tra un Governo, ciascun Governo, e quanti ricoprono tali delicati incarichi deve intercorrere un pieno rapporto di fiducia.

Con l'occasione desidero ricordare che questo Governo ha fornito la più ampia collaborazione per favorire il corso della giustizia e il controllo parlamentare, non opponendo il segreto di Stato nè in sede giudiziaria (ricordo in particolare le richieste recenti delle procure di Perugia e Roma), nè in sede parlamentare.

Già l'articolo 12 della legge n. 801 afferma che in nessun caso possono essere oggetto di segreto di Stato fatti eversivi dell'ordine costituzionale; a questa statuizione si aggiunge ora la previsione dei reati commessi per finalità di terrorismo (ipotesi evidentemente con-

1º RESOCONTO STEN. (2 agosto 1995)

tigua) nonchè dei delitti di strage previsti dagli articoli 285 e 422 del codice penale.

Mentre la prima ipotesi è un'integrazione che ha il valore di una precisazione trattandosi per definizione di fatti commessi allo scopo di attentare alla sicurezza dello Stato, la seconda ha destato qualche perplessità non tanto per la previsione in se stessa, quanto per la novità costituita dalla circostanza che si prescinde per la prima volta dalla finalità del reato, limitando la valutazione alla sua natura e gravità. Ciò è parsa circostanza potenzialmente in contrasto con l'esigenza di tutela della sicurezza dello Stato, la cui esistenza andrebbe valutata di volta in volta e pertanto foriera di possibili sviluppi fortemente limitativi e in definitiva potenzialmente preclusivi della stessa configurabilità di un segreto di Stato.

È però prevalsa alla fine la convinzione che, a fronte di un reato particolarmente odioso, pericoloso per la pubblica incolumità e destabilizzante per la convivenza politica e civile quale la strage, ben si possa far luogo ad una valutazione oggettiva che riconosca comunque in tale atto una finalità eversiva e far quindi prevalere l'esigenza di un pieno esercizio della funzione di giustizia senza in alcun modo pregiudicare, nè in un senso nè in un altro, futuri sviluppi legislativi.

Il Governo suggerisce peraltro di limitare la previsione al delitto di strage di cui al primo comma dell'articolo 422 del codice penale, soprattutto al fine di evitare il rischio di un richiamo improprio di tale fattispecie, come è possibile per la sua natura di reato di pericolo.

Vorrei infine sottolineare che rimane fermo il primo comma dell'articolo 66 delle disposizioni di attuazione del codice di procedura penale secondo cui nei fatti, notizie e documenti indicati nell'articolo 204, comma 1, del codice di procedura penale non sono compresi i nomi degli informatori. Sottolineo questo perchè permane una discrasia, già esistente nell'ordinamento vigente, su cui ha richiamato l'attenzione anche la Commissione giustizia nel suo parere. Peraltro, questa previsione appare oggettivamente in contrasto con il richiamo che nello stesso articolo 204 si fa all'articolo 203 del codice di procedura penale. Quindi, si potrebbe sostenere che questo richiamo rende inopponibile il segreto anche sui nomi degli informatori.

Poteva essere utile – e lo suggerisco alle Commissioni riunite – un chiarimento di questo contrasto sopprimendo il riferimento all'articolo 203 contenuto tuttora nel comma 1 dell'articolo 204. Ad ogni modo, su questo il Governo non ha presentato alcun emendamento, lascio pertanto tale considerazione alla valutazione delle Commissioni riunite, come ha già fatto la Commissione giustizia nel suo parere.

Osservo inoltre che la motivazione dell'atto con cui il Presidente del Consiglio conferma il segreto a seguito di ordinanza di reiezione dell'eccezione di segretezza ai sensi della nuova formulazione del comma 2 dell'articolo 66 citato riguarda esclusivamente la non attinenza del fatto, della notizia e del documento al reato per cui si procede.

Quanto agli emendamenti aggiuntivi, di cui peraltro uno è stato ritirato, il Governo condivide il parere contrario della Commissione giustizia trattandosi di disposizione per più versi restrittiva dell'attuale prescrizione contenuta nell'articolo 255 del codice penale. In conclusione desidero affermare, a nome del Governo, che è ferma intenzione di

1º RESOCONTO STEN. (2 agosto 1995)

quest'ultimo porre al più presto allo studio una modifica della disciplina vigente al fine di assicurare una nuova regolamentazione che, tenendo ferma l'indeclinabile esigenza dell'accertamento dei reati, quelli di particolare gravità, consenta tuttavia ai servizi di sicurezza di esplicare in maniera efficiente il proprio ruolo, in rigorosa conformità ai principi dell'ordinamento, costituendo interesse non meno prioritario della collettività disporre di servizi di sicurezza capaci di operare in maniera adeguata.

L'attuale sistema – che fa dipendere il venire meno del segreto dall'accertamento giudiziario delle finalità terroristiche o eversive del reato (o della sussistenza del reato di strage), lasciando al Presidente del Consiglio dei ministri la sola competenza a render noto se i documenti disponibili risultino o meno attinenti alla fattispecie penale per la quale si procede – potrebbe creare infatti difficoltà operative ai servizi. Ciò sarà oggetto di attenta valutazione al fine soprattutto dell'acquisizione di informative di provenienza straniera, per la non disponibilità di tali fonti a fornire dati che, per la rilevanza nei procedimenti penali sui quali il segreto non è più opponibile, potrebbero divenire di pubblico dominio.

PRESIDENTE. Do ora la parola al relatore per la 1º Commissione permanente, senatore Marinelli.

MARINELLI, relatore per la 1º Commissione. Mi rifaccio naturalmente alla relazione scritta, ribadendo ancora una volta che nella stesura del disegno di legge che abbiamo di fronte si è tenuto presente il testo già approvato nel 1990 dal Senato.

Per quanto riguarda le osservazioni fatte dalla Commissione giustizia, esse sono praticamente quattro. In primo luogo, «La Commissione giustizia, esaminato il disegno di legge in titolo, per quanto di propria competenza, esprime parere favorevole. Tuttavia, si segnala l'opportunità di sopprimere al comma 1 dell'articolo 1 il richiamo alle parole "nei procedimenti penali", giacchè superfluo, trattandosi di novella al codice di procedura». Questo rilievo potrebbe essere superato sopprimendo le parole «nei procedimenti penali» ed inserendo le parole «non possono essere oggetto del segreto previsto dagli articoli 201, 202, 203 e seguenti del codice penale».

Per quanto riguarda l'ultima delle osservazioni fatte dalla Commissione giustizia, quella cioè in rapporto alla modifica dell'articolo 255 del codice, la Commissione giustizia scrive che: «Qualora però le Commissioni di merito dovessero approvare una modifica dell'articolo 255, si reputa opportuno segnalare che non è giustificabile l'equiparazione della condotta relativa al segreto di Stato, da un lato, ed al segreto d'ufficio e processuale dall'altro». Questa motivazione risulta condivisibile in rapporto agli emendamenti 2.0.1, già ritirato dal presentatore, e 2.0.2 che, se fosse a sua volta ritirato, risolverebbe del tutto il problema. Infatti la Commissione giustizia esprime contrarietà «sui due emendamenti trasmessi a questa Commissione, 2.0.1 e 2.0.2, giacchè sembrano riduttivi alla vigente disciplina dell'articolo 255 del codice, tra l'altro perchè sopprimono l'aggravante di cui all'articolo 255, comma 2. Dell'emendamento 2.0.1, da ultimo, si segnala la mancata inclusione della ipotesi di

Commissioni riuntte 1º e 4º

1º RESOCONTO STEN. (2 agosto 1995)

falsificazione e la non specificazione della natura degli «archivi riservati».

La Commissione giustizia, inoltre, «manifesta la necessità di sciogliere la contraddizione, già presente nella vigente normativa e confermata nell'emananda normativa, fra le disposizioni relative agli informatori, di cui all'articolo 204, comma 1, del codice di rito e all'articolo 66,
comma 1, delle disposizioni di attuazione del medesimo codice». Faccio
presente alla Commissione che l'articolo 204 del codice di procedura penale stabilisce che «Non possono essere oggetto del segreto previsto dagli articoli 201, 202 e 203 fatti, notizie e documenti concernenti reati diretti all'eversione dell'ordinamento costituzionale. Se viene opposto il segreto, la natura del reato è definita dal giudice. Prima dell'esercizio
dell'azione penale provvede il giudice per le indagini preliminari su richiesta di parte.

Del provvedimento che rigetta l'eccezione di segretezza è data comunicazione al Presidente del Consiglio dei ministri».

Nelle norme di attuazione, all'articolo 66 (procedimento di esclusione del segreto), si stabilisce che: «1. Nei fatti, notizie e documenti indicati nell'articolo 204, comma 1, del codice non sono compresi i nomi degli informatori. 2. Quando perviene la comunicazione prevista dall'articolo 204, comma 2, del codice, il Presidente del Consiglio dei ministri conferma il segreto se ritiene che non ricorrono i presupposti indicati nel comma 1 dello stesso articolo, perchè il fatto, la notizia o il documento coperto dal segreto di Stato non concerne il reato per cui si procede. In mancanza, decorsi 60 giorni dalla notificazione della comunicazione, il giudice dispone il sequestro del documento o l'esame del soggetto interessato. 3. Quando è stata confermata l'opposizione del segreto di Stato a norma del comma 2, si osservano le disposizioni dell'articolo 16 della legge 24 ottobre 1967, n. 801».

L'ultima questione riguarda l'emendamento 1.1 del Governo, che al settimo rigo, dopo le parole «articoli 285 e 422», propone di inserire le seguenti «comma 1».

Mi sembra che lo stesso Sottosegretario abbia ammesso che tale emendamento sia riduttivo.

BERTONI, relatore per la 4º Commissione. Mi associo all'invito del senatore Marinelli a ritirare l'emendamento 2.0.2, come già fatto dal collega Pasquino per l'emendamento 2.0.1 relativo all'elisione di sanzioni di una nuova fattispecie penale concernente la manipolazione e la manomissione degli atti. Invito perciò anch'io i colleghi Dolazza e Loreto a ritirare l'emendamento 2.0.2 perchè ritengo che i fatti previsti dalla nuova norma sono in sostanza già puniti o ai sensi dell'articolo 255 (quando i documenti, gli atti o i materiali riguardano la sicurezza interna o internazionale dello Stato), o ai sensi dell'articolo 351 del codice penale, che riguarda la sottrazione e la falsificazione di cosa pubblicamente custodita, come sono tutte le cose coperte dal segreto di Stato, d'ufficio o processuale.

L'unica novità che introduce effettivamente la nuova fattispecie è quella della previsione dell'introduzione illegittima negli archivi di documenti veri o falsi che non ci dovrebbero essere. Anche per questo caso, a mio modo di vedere, il codice penale, malgrado la rigidità delle sue

1º RESOCONTO STEN. (2 agosto 1995)

fattispecie, probabilmente consente di intervenire con l'applicazione delle norme sul falso. Comunque, quello che certamente non va è la sanzione, perchè la sanzione non inferiore a 8 anni, che significa da 8 a 24 anni, si spiega con un delitto come quello contro la personalità internazionale dello Stato, che è la fattispecie prevista dall'articolo 255 del codice penale. Non si spiega con una norma che, oltretutto, accomunerebbe sotto la stessa fattispecie il segreto di Stato, il segreto processuale e il segreto d'ufficio che, come giustamente sottolinea la Commissione giustizia, sono cose in sè diverse e di diversa importanza. Come giustamente ha detto il collega Marinelli, oggi, è il quindicesimo anniversario della strage di Bologna e gradirei che il Governo faccia quello che avrebbe potuto fare in passato per le stesse ragioni che lucidamente sono state esposte dal sottosegretario Marra, approfittando di questa occasione, ed escludendo un dibattito sull'emendamento dei colleghi Dolazza e Loreto, che probabilmente allungherebbe i tempi di approvazione del provvedimento. Se questo invito non fosse accolto, mi dichiaro contrario all'emendamento 2.0.2, per le ragioni già esposte.

Auspico perciò che possiamo approvare oggi stesso questo disegno di legge e che esso al più presto sia reso legge con sollecitudine dall'altro ramo del Parlamento.

Il Governo può presentare un emendamento che possiamo approvare per ragioni di correttezza formale.

Per quanto riguarda l'osservazione fatta dal sottosegretario Marra circa la presunta discrasia che esisterebbe tra l'articolo 204 del codice di procedura penale e l'articolo 66 delle disposizioni di attuazione dello stesso, mi permetto di osservare che tale discrasia non esiste. Nel codice di procedura penale precedente tale discrasia esisteva per quanto riguarda i limiti in cui non era opponibile il segreto di Stato. Si prevedeva infatti che i fatti a conoscenza degli informatori non potessero essere oggetto di segreto di Stato se riguardanti delitti di eversione dell'ordine costituzionale. Se approveremo la norma oggi al nostro esame tale fattispecie riguarderà anche i delitti di strage. In questi fatti non sono mai inclusi i nomi degli informatori. Il significato dell'articolo 204 è che non si può impedire che il fatto venga riferito, però il nome dell'informatore viene ugualmente taciuto: è questo il significato dell'articolo 66.

Potrei anche non fermarmi su questo aspetto, ma non lo farò per ragioni di completezza. Se si sopprimesse il riferimento all'articolo 203 del codice di procedura penale si otterrebbe il risultato che un informatore non rivelerebbe il proprio nome, ma potrebbe essergli impedito di rilevare un fatto coperto da segreto di Stato concernente delitti di strage, di terrorismo o di eversione dell'ordine costituzionale. Ma poichè non era certo quanto si voleva ottenere con la stesura del codice di procedura penale, è giusto che si continui su questa strada.

Per quanto riguarda l'emendamento 1.1 presentato dal Governo dichiaro il mio parere decisamente contrario. Pur apprezzando l'intervento del sottosegretario Marra, che ha dato una precisa motivazione, il Governo con un piccolo codicillo rischia di «far finire in pesce una bella sirena» qual era la prima parte dell'intervento del Sottosegretario. Questo emendamento rappresenta un atto di sfiducia nei confronti dei giudici. Se la strage è un reato di pericolo e viene definita come tale da un giudice, il Governo non può opporre segreto di Stato, può eventual-

1º RESOCONTO STEN. (2 agosto 1995)

mente aprire un conflitto davanti alla Corte costituzionale. La situazione comunque non sarebbe irrimediabile, ammesso che il giudice volesse andare oltre definendo come strage ciò che strage non è. Francamente tra una o due persone morte (perchè di questo si tratterebbe) la possibilità di un giudice eccessivo nella qualificazione del fatto rimarrebbe per la prima e per la seconda ipotesi. Se non si può sopprimere tale previsione per due persone morte non lo si deve nemmeno fare per la morte di una sola persona o quando non muore nessuno perchè il reato è reato di strage. D'altra parte si configurerebbe anche una anomalia giuridica in quanto l'articolo 285 del codice penale prescinde dal numero dei morti: è un puro reato di pericolo, è un fatto diretto alla strage, al saccheggio e alla devastazione. Pertanto, noi stiamo a quello che i giudici ritengono, così come i giudici stanno a quello che il Governo ritiene.

Per quanto riguarda la relazione tra fatti e qualificazione giuridica, il Governo francamente non può, a mio modo di vedere, presentare l'emendamento 1.1 sul quale, per le ragioni che ho sommariamente espresso, preannuncio il mio voto decisamente contrario. Sono comunque convinto dell'importanza di pervenire all'approvazione del provvedimento, soprattutto alla luce del fatto che per la prima volta, negli ultimi quindici anni, un Governo ha assunto un orientamento del genere in tale materia. Auspico infine che il disegno di legge in titolo venga approvato quanto prima anche dall'altro ramo del Parlamento.

MARINELLI, relatore per la 1º Commissione. Signor Presidente, aggiungo la mia firma all'emendamento 1.2 annunciato dal presidente Bertoni ed invito il senatore Dolazza a ritirare l'emendamento 2.0.2, viste soprattutto le considerazioni testè espresse dal collega Bertoni. Una lettura estensiva della norma consentirebbe di ritenere che l'articolo 255 del codice penale prevede tale ipotesi nell'introduzione dei documenti falsi perchè il concetto di falsità si estende sicuramente anche alla rappresentazione di una realtà inesistente.

PRESIDENTE. Anch'io ribadisco l'invito ai presentatori di ritirare l'emendamento 2.0.2.

MARRA, sottosegretario di Stato per la grazia e giustizia. Signor Presidente, anche il Governo si associa alla richiesta rivolta ai senatori Dolazza e Loreto di ritirare l'emendamento 2.0.2.

DOLAZZA. Comprendo la richiesta di ritiro dell'emendamento che respingo per un solo principio: per la prima volta verrà riportato per iscritto qualcosa che dà conto di una serie di comportamenti devianti compiuti nei confronti della giustizia e del Parlamento quando deve venire a conoscenza di fatti. Fino ad oggi si è registrata una colpevole indifferenza da parte delle Autorità di Governo e frequentemente, pur non essendo posto il segreto di Stato, le documentazioni relative ai fatti da accertare non sono mai state fornite in maniera totale, ma solo parziale. Insisto, pertanto, per la votazione dell'emendamento preferendo che venga eventualmente bocciato da tutte le parti politiche.

1º RESOCONTO STEN. (2 agosto 1995)

LORENZI. Vorrei fare un breve intervento sulle comunicazioni del Governo che sono state già oggetto di attenzione da parte del presidente Bertoni e che riguardano la riduzione del concetto del delitto di strage. Bisognerebbe rendersi conto in maniera assoluta che vi sono dei delitti politici di persone sole che in realtà sono delle vere e proprie stragi sia per la persona sia per l'assetto costituzionale. Per tali ragioni la richiesta del Governo non mi è chiara ed intendo sottoporre queste mie perplessità all'attenzione dei colleghi. Preannuncio pertanto il voto contrario sull'emendamento 1.1.

VILLONE. Signor Presidente, mi associo alle considerazioni svolte dal presidente Bertoni e annuncio il voto contrario sull'emendamento 2.0.2.

MARCHETTI. Signor Presidente, anch'io condivido quanto rilevato dal collega Bertoni e annuncio il voto contrario sull'emendamento 2.0.2.

PRESIDENTE. Passiamo all'esame e alla votazione degli articoli:

Art. 1.

- 1. L'articolo 204 del codice di procedura penale è sostituito dal seguente:
- «Art. 204. Esclusione dal segreto. 1. Nei procedimenti penali non possono essere oggetto del segreto previsto dagli articoli 201, 202 e 203 fatti, notizie o documenti concernenti reati commessi per finalità di terrorismo o di eversione dell'ordinamento costituzionale, nonchè i delitti di strage previsti dagli articoli 285 e 422 del codice penale. Se viene opposto il segreto, la natura del reato è definita dal giudice. Prima dell'esercizio dell'azione penale, provvede il giudice per le indagini preliminari su richiesta di parte.
- 2. Dell'ordinanza che rigetta l'eccezione di segretezza è data comunicazione al Presidente del Consiglio dei ministri».

A questo articolo sono stati presentati i seguenti emendamenti che possono considerarsi già illustrati:

Al primo capoverso del comma 1, sopprimere le parole: «Nei procedimenti penali».

1.2 I Relatori

Al comma 1, settimo rigo, dopo le parole: «articoli 285 e 422», inserire le seguenti: «primo comma».

1.1 IL GOVERNO

1º RESOCONTO STEN. (2 agosto 1995)

Metto ai voti l'emendamento 1.2, presentato dai relatori.

È approvato.

Sottosegretario Marra, insiste per la votazione dell'emendamento 1.1?

MARRA, sottosegretario di Stato per la grazia e giusticia. Signor Presidente, prendo atto dell'orientamento sfavorevole espresso dal relatore e delle posizioni contrarie emerse nel corso del dibattito. Tuttavia, non essendo autorizzato a ritirare tale emendamento che è frutto di una valutazione collegiale, insisto per la sua votazione.

Il Governo comunque non ha nulla da aggiungere all'esposizione molto ampia che ho svolto all'inizio della seduta, se non per esprimere, al di là di alcune riserve o differenze di valutazione su specifici punti, il compiacimento per l'approvazione odierna di questo progetto da parte delle Commissioni riunite.

PRESIDENTE. Metto ai voti l'emendamento 1.1, presentato dal Governo.

Non è approvato.

Metto ai voti l'articolo 1, nel testo emendato.

È approvato.

Art. 2.

- 1. Il comma 2 dell'articolo 66 delle norme di attuazione, di coordinamento e transitorie del codice di procedura penale, approvate con decreto legislativo 28 luglio 1989, n. 271, è sostituito dal seguente:
- «2. Quando perviene la comunicazione prevista dall'articolo 204, comma 2, del codice, il Presidente del Consiglio dei ministri conferma al giudice il segreto con atto motivato se ritiene che non ricorrono i presupposti indicati nel comma 1 dello stesso articolo perchè il fatto, la notizia o il documento coperto da segreto di Stato non concerne il reato per cui si procede. In mancanza, decorsi sessanta giorni dalla notificazione della comunicazione, il giudice dispone il sequestro del documento o l'esame del soggetto interessato».

È approvato.

Sono stati presentati i seguenti emendamenti tendenti ad inserire articoli aggiuntivi dopo l'articolo 2:

1º Resoconto Sten. (2 agosto 1995)

Dopo l'articolo 2, aggiungere il seguente:

«Art. 2-bis.

1. L'articolo 255 del codice penale è sostituito dal seguente:

"Art. 255. - (Manomissione degli archivi riservati). - Chiunque distrugga, sottragga, trasferisca altrove o occulti alcuno degli atti, documenti o materiali contenuti negli archivi in cui si custodiscono atti, documenti o materiale coperto da segreto di Stato, segreto d'ufficio o segreto istruttorio o vi introduca altri atti, documenti o materiali, veri o falsi, che non vi si trovavano, è punito con la reclusione non inferiore a otto anni".

2.0.1 Pasquino

Dopo l'articolo 2, aggiungere il seguente:

«Art. 2-bis.

1. Chiunque in tutto o in parte, sopprime, distrugge o falsifica, ovvero occulta, carpisce, sottrae o distrae, anche temporaneamente, dagli archivi ove sono custoditi, atti, documenti o materiali coperti da segreto di Stato, d'ufficio o processuale ovvero illegittimamente introduce negli archivi atti, documenti o materiali, veri o falsi, è punito, qualora il fatto non costituisca un più grave delitto, con la reclusione non inferiore a otto anni».

2.0.2 Dolazza, Loreto

Ricordo che l'emendamento 2.0.1 è stato ritirato.

Metto ai voti l'emendamento 2.0.2, presentato dai senatori Dolazza e Loreto.

Non è approvato.

Passiamo alla votazione finale.

MARRA, sottosegretario di Stato per la grazia e giustizia. Prendo atto della precisazione anche del relatore circa l'interpretazione da dare al comma 1 dell'articolo 66 delle disposizioni di attuazione del codice di procedura penale, che rimane pertanto rinviata.

PASQUINO. Signor Presidente, nella mia dichiarazione di voto vorrei innanzi tutto ringraziare il Governo, che ha cambiato opinione in materia. È questo un segno di buon senso, nel senso che le persone di intelligenza riescono anche a cambiare opinione. In secondo luogo vorrei esprimere soddisfazione perchè approviamo in questo ramo del Parlamento, anche se per la seconda volta, questo disegno di legge, spe-

1º Resoconto Sten. (2 agosto 1995)

rando che vada avanti. Infine auspico che la Camera sia altrettanto sollecita e che non dobbiamo ricominciare l'iter di questo provvedimento per l'ennesima volta nella prossima legislatura.

MARCHETTI. Vorrei esprimere il voto favorevole del mio Gruppo a questo provvedimento, apprezzando l'atteggiamento del Governo, che, nella circostanza, modificando l'atteggiamento precedente, ha assunto una posizione di maggiore disponibilità. In relazione alla dichiarazione che il Sottosegretario ha svolto all'inizio dei nostri lavori sull'atteggiamento del Governo nei confronti del Parlamento, contesto che vi sia stata la disponibilità e l'atteggiamento collaborativo di cui il Sottosegretario parlava; al contrario, su tutte queste materie il Governo attuale, come quello precedente, non ha assolutamente agevolato i compiti di controllo del Comitato parlamentare per i servizi segreti. Su questo il Comitato parlamentare ha presentato da tempo un primo rapporto, nei giorni scorsi ha presentato un'ulteriore nota al Parlamento su rilievi in ordine ai fascicoli del SISDE e in ordine alla possibilità di controllo che esiste. Quindi sotto questo aspetto rimane ferma la critica che lo stesso Comitato di controllo sui servizi ha espresso nei documenti che ho ricordato. Esprimo comunque soddisfazione per l'approvazione del disegno di legge.

MANCINO. Esprimo l'apprezzamento del mio Gruppo per il comportamento tenuto dal Governo in questa occasione, che ha consentito la sede deliberante per questo provvedimento, ed esprimo altresì il nostro voto favorevole.

FIEROTTI. Esprimo il voto favorevole del Gruppo Forza Italia, con le motivazioni già esplicitate nel corso del dibattito.

VILLONE. Annuncio il voto favorevole del mio Gruppo e la soddisfazione per il comportamento tenuto dal Governo, augurando che questa nuova normativa possa essere utile per una maggiore efficienza degli apparati statali.

BRICCARELLO. Esprimo il mio voto favorevole e vorrei dare atto alle Commissioni riunite di essere riuscite ad aiutare il Governo a scegliere il cammino migliore.

MAGLIOZZI. Esprimo il voto favorevole a nome del Gruppo Alleanza Nazionale.

FABRIS. Apprezzando l'atteggiamento del Governo, annuncio il voto favorevole del mio Gruppo.

PIERONI. Mi associo alle motivazioni dei colleghi nell'esprimere il voto favorevole della mia parte politica.

DOLAZZA. Anche noi esprimiamo il nostro voto favorevole perchè finalmente si è andati nella direzione di eliminare i vari segreti.

1º Resoconto Sten. (2 agosto 1995)

Infatti spesso in passato il segreto di Stato si è usato non nell'interesse dello Stato, ma nell'interesse di altri poteri.

Esprimo rincrescimento per la mancata approvazione dell'emendamento 2.0.2, anche perchè in tal modo si è messa in atto un'operazione classica di protezione del sistema. I servizi fino ad oggi hanno operato liberamente senza nessun controllo. Ci rendiamo conto che il responsabile primo dei servizi è il Capo del Governo e fino ad oggi nessuno ha mai chiesto al Capo del Governo di rispondere dell'operato dei servizi. Spero che in un prossimo futuro ci possiamo rendere conto che non serve a nessuno ricercare i colpevoli nei servizi, ma è necessario controllare l'unica persona responsabile del loro operato.

GUALTIERI. Chiudiamo oggi, in un giorno simbolico, una vicenda che da molto tempo il Parlamento aveva davanti a sè. Io credo di avere votato tre volte in Senato un provvedimento simile nelle passate legislature e sono lieto che oggi le due Commissioni abbiano mantenuto una sostanziale unanimità rispetto alle proposte iniziali.

Nell'apprezzamento per il Governo, vorrei ritagliare un particolare ringraziamento per il Sottosegretario, perchè se il Governo ha avuto un atteggiamento positivo, lo dobbiamo anche al lavoro svolto dal Sottosegretario in tutta questa vicenda.

PRESIDENTE. Metto ai voti il disegno di legge nel suo complesso, nel testo emendato.

È approvato.

I lavori terminano alle ore 15,10.